

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la sfera di applicazione della direttiva 96/71/CE⁽¹⁾, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (in prosieguo indicata anche brevemente come la «direttiva»), in particolare il suo articolo 1, paragrafo 3, lettera a), includa parimenti la prestazione di servizi quale la ristorazione dei passeggeri con pasti e bevande, il servizio a bordo o la pulizia da parte dei lavoratori di un'impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco (Ungheria) ai fini dell'esecuzione di un contratto stipulato con un operatore ferroviario avente sede nello Stato membro ospitante (Austria), nel caso in cui tali servizi vengano prestati su treni internazionali, che attraversino anche lo Stato membro ospitante.
- 2) Se l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva contempra parimenti l'ipotesi in cui l'impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco preli i servizi indicati nella prima questione non in esecuzione di un contratto stipulato con un operatore ferroviario avente sede nello Stato membro ospitante e quindi beneficiario dei servizi (destinatario dei servizi), bensì in esecuzione di un contratto concluso con altra impresa stabilita nello Stato membro ospitante, la quale, a sua volta, sia legata da rapporti contrattuali (subappalto a catena) con l'operatore ferroviario stesso.
- 3) Se l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva contempra parimenti l'ipotesi in cui l'impresa di servizi con sede nello Stato membro di distacco, ai fini della prestazione dei servizi indicati nella prima questione, non impieghi propri lavoratori, bensì personale di un'altra impresa posto a sua disposizione nello stesso Stato membro di distacco.
- 4) Indipendentemente dalle risposte fornite alla prima, seconda e terza questione: se il diritto dell'Unione, in particolare la libera prestazione dei servizi (articoli 56 e 57 TFUE), osti ad una disciplina nazionale, la quale imponga alle imprese che distacchino personale nel territorio di un altro Stato membro ai fini della prestazione di un servizio il rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, nonché di obblighi accessori (quale, ad esempio, quello di comunicare il distacco transfrontaliero di personale ad un'autorità dello Stato membro ospitante e quello di tenere a disposizione la documentazione inerente all'entità della retribuzione e all'iscrizione di detto personale all'assicurazione sociale) anche nei casi in cui (in primo luogo) i lavoratori distaccati per attività transfrontaliera facciano parte del personale viaggiante di un operatore ferroviario a livello transfrontaliero o di un'impresa che preli i servizi tipici di un operatore ferroviario (ristorazione dei passeggeri con pasti e bevande; servizio a bordo) sui treni dell'operatore medesimo che attraversino i confini degli Stati membri, (in secondo luogo) alla base del distacco non sussista alcun contratto di servizi o, quantomeno, alcun contratto di tal genere tra l'impresa che effettua il distacco e il destinatario del servizio operante in un altro Stato membro, atteso che l'obbligo di prestazione in capo all'impresa che effettua il distacco trova fondamento in subcontratti (subappalto a catena), e (in terzo luogo) il personale distaccato non abbia un rapporto di lavoro con l'impresa che effettui il distacco, bensì con un'impresa terza che abbia trasferito i propri lavoratori all'impresa che effettui il distacco nello stesso Stato membro della sede di quest'ultima.

⁽¹⁾ Direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Romania) il 9 gennaio 2018 —
Procedimento penale a carico di Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA**

(Causa C-17/18)

(2018/C 123/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Mureş

Parti

Ricorrenti: Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la stipula di un contratto con il quale una società concede in locazione ad un'altra società un immobile in cui precedentemente si svolgevano attività specifiche di somministrazione di alimenti al pubblico in un ristorante, compresi tutti i beni strumentali permanenti e gli elementi di inventario, laddove la società conduttrice prosegua la medesima attività di somministrazione di alimenti al pubblico in un ristorante con la stessa denominazione utilizzata in precedenza, costituisca un trasferimento di attività ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 29 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'operazione descritta rappresenti una prestazione di servizi che può essere considerata una locazione di beni immobili ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera l) della direttiva IVA o una prestazione di servizi complessa che non può essere considerata una locazione di beni immobili, assoggettabile ad imposta per effetto della legge.

⁽¹⁾ GU 2006 L 347, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Darmstadt (Germania) l'11 gennaio 2018 — TopFit e.V., Daniele Biffi / Deutschen Leichtathletikverband e.V.

(Causa C-22/18)

(2018/C 123/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Darmstadt

Parti

Ricorrenti: TopFit e.V., Daniele Biffi

Resistente: Deutschen Leichtathletikverband e.V.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che una disposizione della disciplina dell'atletica leggera prevista da un'associazione di uno Stato membro la quale subordina la partecipazione ai campionati nazionali alla cittadinanza dello Stato membro integri una discriminazione illegittima.
- 2) Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un'associazione di uno Stato membro che permette agli atleti dilettanti privi della cittadinanza dello Stato membro di partecipare ai campionati nazionali unicamente come «esterni» o «senza valutazione» e che non consente loro di partecipare alle corse e alle gare finali li discrimini in maniera illegittima.
- 3) Se gli articoli 18, 21 e 165 TFUE debbano essere interpretati nel senso che un'associazione di uno Stato membro che esclude gli atleti dilettanti privi della cittadinanza dello Stato membro dall'assegnazione di titoli nazionali o dal piazzamento li discrimini in maniera illegittima.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 17 gennaio 2018 — «Elektrorazpredelenie Jug» EAD / Komisija za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

(Causa C-31/18)

(2018/C 123/18)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad